

Regolamento del Parco sportivo di Sorengo
(del 1° dicembre 1997)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

visto il messaggio municipale No. 793 del 29 settembre 1997;

d e c r e t a :

TITOLO I
Principi e definizioni

Art. 1 ¹Il parco sportivo di Sorengo è finalizzato a consentire la pratica di attività sportive e l'uso del tempo libero, nonché a favorire momenti d'incontro e di vita sociale per la popolazione di Sorengo.

Finalità - uso in genere

²L'accesso al parco e l'uso delle infrastrutture sono regolati dal Municipio.

Art. 2 Con la denominazione "parco sportivo di Sorengo" (in seguito parco) si intende l'area di svago che si estende sul fondo mapp. no. 411 RFD Sorengo e segnatamente:

Denominazione

- il campo per il gioco del calcio
- il campo per il gioco dello skater
- le superfici attrezzate per giochi, feste e manifestazioni varie
- la costruzione con locali di servizio
- gli spazi circostanti

Art. 3 ¹Per uso esclusivo si intende l'occupazione delle infrastrutture da parte di una cerchia limitata di persone e la conseguente temporanea interdizione al pubblico.

Uso esclusivo - definizione

²L'uso esclusivo può essere:

- a) occasionale (una volta tanto);
- b) regolare (a cadenze regolari in orari, giorni e periodi predefiniti).

³L'uso esclusivo regolare è, in genere, limitato al periodo scolastico.

TITOLO II
Disposizioni di utilizzo, limitazioni e divieti

Uso esclusivo - concessioni e priorità	<p>Art. 4 ¹L'uso esclusivo dei campi da gioco e degli impianti soggiace all'autorizzazione del Municipio.</p> <p>²Nel rilascio della stessa il Municipio tiene conto delle seguenti priorità:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Istituto scolastico comunale;b) gruppi e associazioni riconosciuti la cui attività è legata alle scuole comunali;c) gruppi e associazioni riconosciuti a livello comunale;d) gruppi e associazioni composti prevalentemente da cittadini del Comune;e) terzi.
Convenzioni	<p>Art. 5 ¹Nei casi di uso esclusivo il Municipio può stipulare convenzioni mediante le quali vengono stabilite delle condizioni particolari.</p> <p>²In tale ambito il Municipio può esigere la stipulazione di coperture assicurative specifiche.</p>
Responsabili	<p>Art. 6 Durante l'uso esclusivo delle infrastrutture è obbligatoria la presenza di un responsabile il quale deve comunque essere maggiorenne.</p>
Obbligo degli utenti - responsabilità	<p>Art. 7 Gli utenti del parco devono avere la massima cura degli impianti e del materiale a loro disposizione e sono responsabili per eventuali danni.</p>
Attività vietate	<p>Art. 8 ¹In tutto il perimetro del parco sono escluse attività incompatibili con le finalità delle strutture.</p> <p>²Sono in particolare vietate le attività che, per loro natura, possono minacciare la sicurezza di altri utenti o recare danno alle strutture.</p>
Azioni vietate	<p>Art. 9 In tutto il perimetro del parco è severamente proibito gettare al suolo e, in ogni caso, fuori dagli appositi cestini, ogni sorta di rifiuto o detrito, compresi mozziconi e gomme da masticare.</p>
Limitazione oraria¹	<p>Art. 10² L'accesso al parco sportivo e gli orari di utilizzo dei campi da gioco sono definiti dal Municipio in via di ordinanza.</p>
Divieto di accesso	<p>Art. 11 ¹E' vietato l'accesso al Parco ai veicoli a motore.</p> <p>²Sono esclusi dal divieto i mezzi utilizzati per la manutenzione o quelli autorizzati dal Municipio.</p> <p>³E' pure vietato l'accesso ai cani ed agli animali domestici in genere.</p>

¹ Nota marginale modificata con decisione CC del 15.12.2020; in vigore dal 25.02.2021

² Articolo modificato con decisione CC del 15.12.2020; in vigore dal 25.02.2021

Art. 12 ¹Il Municipio può imporre divieti o restrizioni temporanei per ragioni contingenti legate allo stato dei campi, alle condizioni meteorologiche, a necessità di carattere comunale quali sagre, manifestazioni ecc., come pure per altri giustificati motivi. **Divieti o restrizioni temporanee**

²Le restrizioni di cui al cpv. 1 prevalgono su ogni autorizzazione o convenzione per l'uso esclusivo delle strutture.

³E' escluso ogni risarcimento per pregiudizi che dovessero derivare ai titolari di autorizzazioni o convenzioni a causa delle suddette restrizioni.

Art. 13 Il Municipio può emanare, in via di ordinanza, norme particolari per l'uso dei singoli campi da gioco. **Norme per i singoli campi**

TITOLO III Norme procedurali e tasse d'utilizzazione

Art. 14 La domanda per l'uso esclusivo occasionale dev'essere formulata per iscritto alla Cancelleria comunale almeno otto giorni prima della data in cui si intende utilizzare l'area e deve contenere le seguenti indicazioni: **Domande a) per l'uso esclusivo occasionale**

- generalità del richiedente responsabile (cognome, nome e indirizzo completo);
- definizione precisa delle strutture che si intendono utilizzare (campo da calcio, campo in duro, spogliatoi, ecc.);
- data, orario e durata dell'utilizzazione;
- attività che si intende svolgere;
- numero approssimativo degli utenti.

Art. 15 La domanda per l'uso esclusivo regolare dev'essere formulata per iscritto alla Cancelleria comunale almeno trenta giorni prima della data in cui si intende iniziare l'utilizzo dell'area e deve contenere le seguenti indicazioni: **b) per l'uso esclusivo regolare**

- generalità del richiedente responsabile (cognome, nome e indirizzo completo);
- definizione precisa delle strutture che si intendono utilizzare (campo da calcio, campo in duro, spogliatoi, ecc.);
- giorni e orari dell'utilizzazione;
- attività che si intende svolgere;
- numero approssimativo degli utenti.

Art. 16 L'uso esclusivo occasionale delle strutture è soggetto alle seguenti tasse per ogni autorizzazione: **Tasse a) per l'uso esclusivo occasionale**

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| - singoli campi da gioco: | da Fr. 10.-- a Fr. 100.-- |
| - spogliatoi, docce, locale riunioni | da Fr. 20.-- a Fr. 200.-- |
| - intero parco sportivo | da Fr. 100.-- a Fr. 1'000.-- |

Tasse
b) per l'uso esclusivo regolare

Art. 17 L'uso esclusivo regolare delle strutture è soggetto alle seguenti tasse per ogni ora settimanale annua di utilizzo:

- singoli campi da gioco: da Fr. 100.-- a Fr. 1'000.--
- spogliatoi, docce, locale riunioni da Fr. 200.-- a Fr. 2'000.--
- intero parco sportivo da Fr. 1'000.-- a Fr. 10'000.--

Tasse
c) esenzione

Art. 18 ¹Gli utenti di cui alle lettere a e b dell'art. 4 sono esenti da tassa.

²Il Municipio può esonerare dal pagamento della tassa altri utenti nel caso in cui l'attività svolta sia d'interesse comunale o a scopo umanitario.

³Rimane riservato l'art. 5.

Tariffe - criteri

Art. 19 Il Municipio stabilisce di volta in volta l'ammontare delle tasse entro i limiti di cui agli articoli precedenti tenuto conto:

- del genere e della durata dell'utilizzo;
- del tipo di attività svolta e delle rispettive finalità;
- dei costi di gestione dell'intera struttura.

TITOLO IV Sanzioni e norme finali

Contravvenzioni

Art. 20 ¹Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite con una multa da Fr. 50.-- a Fr. 5'000.--.

²Rimangono riservate eventuali azioni per il risarcimento di danni.

Interdizione

Art. 21 ¹In caso di recidività o per infrazioni particolarmente gravi il Municipio può vietare ai contravventori l'accesso al parco a tempo determinato o indeterminato.

²Il divieto può essere a carico di una singola persona o di un intero Gruppo o associazione.

Entrata in vigore

Art. 22 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica ed entra immediatamente in vigore. ¹⁾

1) In vigore dal 2 febbraio 1998